REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Deliberazione n° 774/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 26 MAG 2016

Oggetto: iscrizione al ruolo somme derivanti dalle ordinanze – ingiunzione n° 1/2016, 2/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016 e 14/2016.

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, il quale:

Premesso che l'art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante "Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria" ha trasferito alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio , a fare data dal 1° marzo 2008, le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria

Atteso che l'art. 18, comma 2, della Legge 689/1981 recante "modifiche al sistema penale", attribuisce all'Autorità competente a decidere sulle sanzioni amministrative il potere di determinare, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e di ingiungerne il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;

Preso atto che, l'art. 27, comma 1, della citata legge 689/1981, dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione proceda alla riscossione delle somme dovute attraverso la trasmissione del ruolo all'Ente competente;

Precisato altresì, che l'art. 18, comma 7, della citata legge 689/1981 attribuisce alla suddetta ordinanza – ingiunzione la valenza di "titolo esecutivo" e quindi di atto valido per promuovere l'esecuzione forzata delle somme ancora dovute;

Rilevato tramite il competente Servizio bilancio, che non risultano essere stati ancora effettuati i pagamenti degli importi previsti nelle ordinanze – ingiunzione 1/2016, 2/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016 e 14/2016 emesse rispettivamente nei confronti di M.M., V.R (obbligata in solido L.S.) C.L., L.M.G., G.G., S.M.B. e P.C.;

Considerato che l'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, prevede che nel caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore e che la maggiorazione assorba gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti;

Rilevato che nelle fattispecie in esame non ricorrano le condizioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981, in quanto il visto di esecutività sui ruoli verrà apposto al massimo entro la metà del mese di giugno 2016;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla riscossione coattiva, tramite l'iscrizione al ruolo, delle somme inizialmente richieste con l'ordinanza ingiunzione, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione, con la sola maggiorazione degli

interessi maturati a decorrere dalla data di esigibilità delle rispettive ordinanze (31° giorno dalla notifica);

Ritenuto di doversi avvalere, per la riscossione coattiva tramite l'iscrizione a ruolo delle somme spettanti all'Azienda dell'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A.", secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- di disporre la riscossione coattiva, tramite l'iscrizione a ruolo, delle somme dovute da M.M., V.R (obbligata in solido Società L.S.) C.L., L.M.G., G.G., S.M.B. e P.C. a seguito del mancato pagamento delle somme indicate nelle ordinanze ingiunzione n° 1/2016, 2/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 13/2016 e 14/2016 secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, oltre agli interessi di legge;
- di demandare all'Agenzia di Riscossione "Equitalia S.p.A." gli adempimenti relativi alla procedura di riscossione coattiva delle citate somme, secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest'ultima sulla base della normativa vigente in materia;
- di delegare al Responsabile del Servizio Affari Generali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;
- di imputare il ricavo presunto di € 16,560,00 sul codice n° A408010114 (multe, ammende e contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del piano dei centri di rilevazione aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Il Resp.le Servizio AA.GG. e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau

Servizio Affari Generali
Dott. Daniele Maria Agulli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 774/C del 26 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7

a partire dal 26 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL N.7 CARBONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria n° 7 - Carbonia

Iscrizione al ruolo

ORDINANZA	TRASGRESSORE	OBBLIGATO IN SOLIDO	IMPORTO SANZIONE	SPESE NOTIFICA	DATA NOTIFICA AL TRASGRESSORE	art. 7, comma 6, L. 689/1981	TOTALE DA ISCRIVERE A RUOLO
1/2016	M.M.		750,00	30,00	08/02/16	0,00	780,00
2/2016	V.R.	L.S.	2.500,00	30,00	29/01/16	0,00	2.530,00
9/2016	C.L.		3.000,00	30,00	18/03/16	0,00	3.030,00
10/2016	L.M.G.		1.500,00	30,00	07/03/16	0,00	1.530,00
11/2016	G.G.		2.600,00	30,00	04/04/16	0,00	2.630,00
13/2016	S.M.B.		1.500,00	30,00	04/04/16	0,00	1.530,00
14/2016	P.C.		4.530,00	30,00	05/04/16	0,00	4.530,00
	TOTALE						**16.560,00**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau